



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 147 del 30 Dicembre 2014

Leggi

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)
..... 4

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 47

Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale17

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 48

Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari20

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 49

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).....27

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 50

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)33

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 51

Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale35

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**ATTO DI PROMULGAZIONE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 12/5 del 2.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)

TITOLO I

(ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi

europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

- a) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
- b) direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;
- c) regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari;
- d) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- e) regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- f) regolamento (CE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;
- g) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, del 25 ottobre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

- h) regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;
- i) regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- j) regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.
2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato:
- a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo;
- b) della disciplina regionale sulla promozione e sullo sviluppo del sistema produttivo regionale con riguardo agli aspetti di tutela ambientale.

TITOLO II

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA)

Art. 2

(Indirizzi e criteri generali)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE e nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) la Giunta

regionale formula indirizzi e criteri generali ai quali si attengono le Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale per la gestione delle procedure di autorizzazione e rimborso delle prestazioni sanitarie previste dalla direttiva medesima.

Art. 3

(Istituzione del punto di contatto regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 38/2014 è istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di politiche della salute il punto di contatto regionale, al fine di agevolare la trasmissione al punto di contatto nazionale delle informazioni previste dal menzionato decreto legislativo.
2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per il funzionamento del punto di contatto regionale tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dell'Intesa adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al Rep. n. 82/CSR del 10.07.2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

Art. 4

(Verifica e rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 38/2014, la Regione assicura l'adozione di meccanismi trasparenti per la verifica dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alle persone assicurate in Italia, attraverso:
 - a) la formulazione di indirizzi e criteri alle Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale al fine di assicurare che agli utenti siano fornite informazioni sui rimborsi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;
 - b) l'istituzione di specifici flussi informativi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali appartenenti al territorio regionale e la Regione, sulla base dell'applicativo reso disponibile a tal fine dal Ministero competente in materia di salute;
 - c) la predisposizione della modulistica relativa alle procedure di autorizzazione

e per l'organizzazione delle attività di rilevazione e trasmissione dei dati.

Art. 5

(Disposizioni in materia di autorizzazioni preventive)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del d.lgs. 38/2014 non sono sottoposte ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale.

TITOLO III

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/62/UE RIGUARDANTE IL CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INGRESSO DEI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE)

Art. 6

(Controlli sulle sostanze attive)

1. Le Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, di cui alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 (Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica) e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario regionale 1994-1996) e successive modifiche ed integrazioni, esercitano la vigilanza sulle attività di produzione, importazione e distribuzione sul territorio regionale delle sostanze attive di cui all'articolo 51 bis, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative) e nel rispetto di

quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 18 della l.r. 20/2013.

Art. 7

(Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali)

1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 100 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del citato decreto legislativo e di quanto definito dal Ministero della salute in attuazione del comma 4 quater del medesimo articolo 103.

Art. 8

(Ispezioni e rilascio certificazione sul rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione)

1. Le ispezioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 4 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.
2. I verbali relativi alle ispezioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio regionale competente in materia farmaceutica.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia la certificazione di cui all'articolo 103, comma 4 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., sulla base del verbale di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto definito dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 103, comma 4 quater del medesimo decreto legislativo.
4. La Giunta regionale individua il Servizio tenuto al rilascio della certificazione di cui al comma 3.

Art. 9

(Segnalazioni relative a farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica da parte della Regione, previste dall'articolo 105, comma 3 ter del d.lgs.

219/2006 e s.m.i., il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui all'articolo 105, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, al Servizio regionale competente in materia farmaceutica, mediante procedura informatizzata, utilizzando la piattaforma telematica a tal fine attivata.

2. Nelle more dell'attivazione della procedura informatizzata, la segnalazione di cui al comma 1 è effettuata in forma cartacea.

Art. 10

(Registrazioni dei distributori di sostanze attive ed ispezioni)

1. I distributori di sostanze attive di cui all'articolo 108 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., stabiliti sul territorio regionale, registrano la loro attività presso il Servizio regionale competente in materia farmaceutica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Servizio competente in materia farmaceutica è attivato un registro informatico.
3. Le ispezioni di cui all'articolo 108 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Ispezioni richieste dal Ministero della salute e dall'AIFA)

1. Le ispezioni richieste alla Regione dal Ministero della salute e dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs. 219/2006 e s.m.i, sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.

Art. 12

(Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico)

1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), a fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i..

Art. 13

(Attuazione in via amministrativa)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con proprio atto, definisce, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonché alle disposizioni contenute nel d.lgs. 219/2006 e s.m.i., le procedure e le modalità relative all'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, alla attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio.
2. La Commissione consiliare si esprime nel termine di venti giorni dall'assegnazione dell'atto di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede.

TITOLO IV

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 RIGUARDANTE LE VOCI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN DETERMINATI MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 SULLE

NORME SANITARIE RELATIVE AI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI
PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL
CONSUMO UMANO)

Art. 14

(Attuazione in via amministrativa)

1. Per l'applicazione del reg. (UE) n. 717/2013 e del reg. (CE) n. 1069/2009 si provvede in via amministrativa, nel rispetto della normativa statale di riferimento, del decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).

TITOLO V

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.
852/2004 SULL'IGIENE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (UE) N.
234/2011 CHE ISTITUISCE UNA PROCEDURA
UNIFORME DI AUTORIZZAZIONE PER GLI
ADDITIVI, GLI ENZIMI E GLI AROMI
ALIMENTARI)

Art. 15

(Attuazione in via amministrativa e disciplina
riconoscimento)

1. Per l'applicazione del reg. (CE) n. 852/2004 e del reg. (UE) n. 234/2011 si provvede in via amministrativa attraverso la definizione della procedura per il riconoscimento delle strutture che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, nel rispetto di quanto previsto dal reg. (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi

e gli aromi naturali, dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), nonché di quanto contenuto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).

2. Il riconoscimento delle strutture di cui al comma 1 è disposto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013), dal Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla richiesta, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. Le tariffe relative al riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004).

TITOLO VI

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI
INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI
CONSUMATORI E DEL REGOLAMENTO (UE) N.
609/2013 RELATIVO AGLI ALIMENTI
DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI NELLA
PRIMA INFANZIA, AGLI ALIMENTI A FINI
MEDICI SPECIALI E AI SOSTITUTI
DELL'INTERA RAZIONE ALIMENTARE
GIORNALIERA PER IL CONTROLLO DEL PESO)

Art. 16

(Disposizioni sul riconoscimento e la
registrazione delle strutture che operano nel
settore dei prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare)

1. Ai fini dell'applicazione del reg. (UE) n. 1169/2011 e del reg. (UE) n. 609/2013 e nel rispetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) e s.m.i., il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 1 del medesimo d.lgs. 111/1992 e s.m.i., è disposto dal Servizio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 31/2013, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), al di fuori delle fattispecie di riconoscimento di cui al reg. (CE) n. 852/2004 e al reg. (CE) n. 853/2004 ed in conformità a quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010), le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano le registrazioni delle strutture che svolgono le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 111/1992 e s.m.i..
3. La registrazione delle strutture di cui al comma 2 è effettuata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica; l'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica, conformemente a quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2.
4. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di

rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004).

TITOLO VII

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 SULLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI)

Art. 17

(Disposizioni sugli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che hanno sede nel territorio regionale)

1. Nel rispetto dell'articolo 2 del d.lgs. 193/2007 e per lo svolgimento dei controlli dei materiali destinati al contatto alimentare, di cui al reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, che hanno sede nel territorio regionale, comunicano, prima dell'inizio dell'attività, al Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. (CE) n. 2023/2006 e al reg. (CE) 282/2008 ai fini dell'iscrizione in un registro regionale, avente funzioni meramente ricognitive; la comunicazione non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.
3. Coloro che operano nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge presentano la notifica di cui al comma 1 entro il termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al

comma 2, nel rispetto della vigente normativa statale.

TITOLO VIII

(ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA CULTURALE E IN MATERIA AMBIENTALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE)

CAPO I

(Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)

Art. 18

(Principi generali e finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.
2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuità e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.
3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:
 - a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo;
 - b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;
 - c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;
 - d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo;
 - e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo;
 - f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
 - g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo ai giovani;
 - h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo;

- i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;
- j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.

Art. 19

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale e coreutica, nonché di spettacolo viaggiante.

Art. 20

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma.
2. Il Programma può essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze.
3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua:
 - a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio;
 - b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili;
 - c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi;
 - d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.

5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi.
6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualità precedente.

Art. 21

(Commissione tecnica per la valutazione degli interventi)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura.
2. La Commissione è composta da tre membri di cui due individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e un esperto esterno. Le funzioni di presidente vengono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. L'esperto esterno membro della Commissione partecipa alla stessa con diritto di voto, a titolo gratuito e senza rimborso spese.
3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. La Commissione può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attività, che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito.
5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo avviso pubblico.

Art. 22 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.

Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo)

1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale.
2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Università e degli operatori del settore.
4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali e statali per le medesime finalità ed attività.
2. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilità per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.

Art. 26

(Normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

CAPO II

(Disposizioni in materia di contratto di sviluppo locale)

Art. 27

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 40/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo

regionale), la parola "due" è sostituita con la parola "tre".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012 è aggiunta la seguente: "b bis) programma di sviluppo per la tutela ambientale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma."
3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012 le parole "articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE" sono sostituite con le parole "articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE".
4. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012, è aggiunta la seguente: "d bis) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti."
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente: "7 bis. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la tutela ambientale possono essere concesse per:
 - a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;
 - b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell'Unione europea;
 - c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore;
 - d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;
 - e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili."
6. Al comma 12 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012, le parole: "per il periodo 2007-2013" sono soppresse.

TITOLO IX
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED
ENTRATA IN VIGORE)

Art. 28
(Disposizioni transitorie)

1. Per i procedimenti amministrativi disciplinati dalle leggi regionali di cui all'articolo 30 ed in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti e nel rispetto delle quali sono conclusi.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo VIII (Attuazione della normativa sugli Aiuti di Stato in materia culturale) si applicano a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera) non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto disciplinano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che già trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di spesa per il servizio sanitario regionale nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata "Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale".
2. Le disposizioni di cui al Titolo III (Attuazione della direttiva 2011/62/UE riguardante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione per le violazioni di cui all'articolo 105, comma 3 quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. confluiscono nell'UPB 03.05.002 - capitolo 35211.1 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Proventi derivanti da sanzioni in materia di politiche della salute".
3. Le disposizioni di cui al Titolo IV (Applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013 riguardante le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di

certificati sanitari e del regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui al Titolo V (Applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (UE) n. 234/2011 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), al Titolo VI (Applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso) e al Titolo VII (Applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; gli introiti derivanti dai riconoscimenti di cui all'articolo 15, comma 2 e dai riconoscimenti di cui all'articolo 16, comma 1, confluiscono nell'UPB 03.04.001, capitolo 35010/E "Proventi tariffe previste dal d.lgs. 194/2008 nonché dai regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 882/2004, 183/2005 e dal d.lgs. 112/1998".
5. Le previsioni di cui al Titolo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatica.
6. Alle spese di cui all'articolo 24, si provvede con le risorse annualmente stanziato sul capitolo 61665 U.P.B. 10.01.005 denominato "Fondo Unico Regionale per la Cultura" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; per le spese di che trattasi è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 25 marzo

2002, n. 3 (Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo).

Art. 30
(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate le seguenti leggi:
- legge regionale 24 agosto 2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo);
 - legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo);
 - legge regionale 21 settembre 1999, n. 85 (Determinazione intervento finanziario previsto dall'art. 17 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 - Norme organiche sul teatro di prosa);
 - legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa);
 - legge regionale 11 settembre 1996, n. 88 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/1990 nel testo modificato dalla L.R. 55/1995: Ente teatrale regionale - Teatro stabile d'Abruzzo);
 - legge regionale 9 agosto 1990, n. 76 (Istituzione sinfonica abruzzese. Norme generali di finanziamento);
 - legge regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il quadrivio di Sulmona" per l'organizzazione del Premio Sulmona).

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Luciano D'Alfonso

TESTO

DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE
8 AGOSTO 2012, N. 40

"Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **23 DICEMBRE 2014, n. 46** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/m

enu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40
Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.

Art. 14

(Il contratto di sviluppo locale)

1. La Regione Abruzzo promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali.
2. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione, dalle reti d'impresa e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante in una delle **tre** fattispecie previste:
 - a) programma di sviluppo produttivo: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
 - b) programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento.
 - b-bis) programma di sviluppo per la tutela ambientale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.**
3. L'importo complessivo delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo all'interno di appositi Bandi.
4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in relazione agli specifici progetti d'investimento.
5. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d'intervento.
6. In fase di valutazione è attribuita una premialità agli investimenti previsti, nell'ambito delle aree in deroga ex **articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE**, nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione Abruzzo e agli investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale.
7. Le agevolazioni relative ai progetti possono essere concesse a fronte di

progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente;

d-bis) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti.

7-bis. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la tutela ambientale possono essere concesse per:

- a) **innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;**
- b) **innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell'Unione europea;**
- c) **consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore;**
- d) **consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;**
- e) **realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;**
- f) **assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.**

8. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

- 9. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
- 10. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione.
- 11. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.
- 12. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea [per il periodo 2007- 2013].
- 13. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.
- 14. Per data di ultimazione s'intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

15. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
16. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione.
17. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione Abruzzo, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 14/5 del 9.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 47
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di

scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle Società regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di una unica azienda pubblica.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalità dirette alla fusione mediante incorporazione delle società "Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A." e "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A." nella società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A".

Art. 2

(Fusione per incorporazione)

1. Al fine di realizzare la fusione delle società di trasporto mediante incorporazione di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., la Regione conferisce la totalità del capitale sociale di F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.
2. La Regione Abruzzo impegna gli organi amministrativi e deliberanti delle tre società pubbliche A.R.P.A. S.p.A., F.A.S. S.p.A. e G.T.M. S.p.A. a procedere nei tempi tecnici strettamente necessari alla fusione per incorporazione delle società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A., ai sensi dell'art. 2505 c.c..

Art. 3

(Autorizzazione)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al conferimento delle azioni delle società G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A., nonché tutte le altre operazioni dirette alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

(Progetto di fusione)

1. La proposta di progetto di fusione, redatta dagli amministratori delle Società partecipanti alla fusione, deve essere approvata dal Consiglio regionale prima di essere sottoposta ai soci per la conseguente decisione ai sensi dell'art. 2502 c.c.. Eventuali modifiche al progetto di fusione deliberate dal Consiglio regionale vincolano

il rappresentante della Regione a deliberare conformemente.

Art. 5
(Norma Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Abrogazione)

1. L'art. 18 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" è abrogato.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Luciano D'Alfonso

TESTO
DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE
10 GENNAIO 2012, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 23
DICEMBRE 2014, n. 47 "Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 18

(Riordino delle partecipazioni societarie in materia di trasporto pubblico)

- [1. La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo 66 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale 2011), attua azioni di riordino delle proprie partecipazioni societarie del trasporto pubblico locale al fine di:
 - a) dar vita ad un nuovo soggetto imprenditoriale che operi nel settore del trasporto pubblico locale;
 - b) attuare politiche di contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione dei costi ed economie di scala.
2. Al fine di dare vita ad un'unica azienda pubblica per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione di quelli ferroviari, la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57 dello Statuto regionale, costituisce un'unica società mediante la fusione della società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A." con sede in Chieti e della società "Gestione Metropolitana Trasporti (G.T.M.) S.p.A." con sede in Pescara, in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle società interessate alla fusione stessa.
3. La nuova azienda pubblica assume la forma di società per azioni, denominata NEWCO SPA, con sede in Chieti/Pescara ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni.
4. Alla NEWCO SPA è assegnato, mediante scissione parziale della società "Ferrovia Adriatico Sangritana (F.A.S.) S.p.A" con sede in Lanciano, la parte del patrimonio attinente l'attività di gestione dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.
5. La Regione Abruzzo è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A" alla quale competerà la gestione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri e merci.
6. Gli organi amministrativi dell'ARPA SPA e della GTM SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di fusione, la situazione patrimoniale e la prevista relazione degli amministratori unitamente a quella degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies c.c..
7. Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma del comma 3 dell'articolo 2501 ter c.c., il progetto di fusione unitamente agli altri documenti di cui al comma 6 devono essere approvati dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c..
8. Gli organi amministrativi della FAS SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di scissione ai sensi dell'articolo 2506 bis c.c. e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 4.
9. Prima della pubblicazione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2506 bis c.c., il progetto di scissione deve essere approvato dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c..
10. L'omissione degli adempimenti previsti dal presente articolo a carico degli organi di amministrazione costituisce giusta causa per dar corso alla revoca degli amministratori delle società inadempienti.
11. A seguito della revoca degli amministratori la Regione in qualità di socio di maggioranza nomina un commissario per la prosecuzione delle attività necessarie al perfezionamento del riordino di cui al presente articolo.
12. Al fine di coordinare le operazioni di riordino delle partecipazioni societarie di cui al presente articolo è costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di coordinamento composto da:
 - a) l'Assessore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;
 - b) il Direttore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica;

- c) il Dirigente del Servizio regionale "Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo" della Direzione "Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica";
 - d) il Presidente e il Direttore dell'Arpa Spa;
 - e) il Presidente e il Direttore della GTM Spa;
 - f) il Presidente e il Direttore della FAS Spa.
13. Il Presidente della Regione o un suo delegato allo scopo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare le operazioni che derivano dall'attuazione del presente articolo.
14. A conclusione delle operazioni di riordino e in ogni caso entro il 30 giugno 2012, il Presidente della Regione relaziona al Consiglio regionale in ordine alle azioni di cui al presente articolo.
15. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.]

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/1 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 48
Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 18/2001)

1. L'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Funzioni)

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari, anche attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realtà socio-economica regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita in particolare le seguenti funzioni:
- a) di rappresentanza della comunità abruzzese;
 - b) legislativa e regolamentare e di monitoraggio sull'attuazione della produzione normativa;
 - c) di indirizzo politico e programmazione;
 - d) ispettiva, di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
 - e) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;
 - f) di promozione di iniziative volte a valorizzare ed incentivare il paesaggio, l'ambiente ed il patrimonio storico, architettonico, culturale, rurale e montano abruzzese;
 - g) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
 - h) di informazione e comunicazione istituzionale.
3. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza:
- a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni;

- b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici;
- c) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- d) collabora con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 18/2001)

1. L'art. 2 della L.R. 18/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Autonomia)

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie funzioni e di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio regionale ha, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato.
2. L'autonomia del Consiglio regionale è disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed in attuazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche."

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 18/2001)

1. L'art. 3 della L.R. 18/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Autonomia di bilancio e contabile)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.

2. Il bilancio annuale di previsione, al quale è allegato il bilancio pluriennale, è formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel rendiconto sono raffigurati i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie."

Art. 4

(Inserimento degli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies nella L.R. 18/2001)

1. Dopo l'art. 3 della L.R. 18/2001 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3 bis

(Procedura di approvazione)

1. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza secondo gli schemi di bilancio e di rendiconto elaborati in attuazione e nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e sottoposti al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio regionale costituiscono allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto della Regione per la rispettiva annualità e sono approvati unitamente a questi dal Consiglio regionale.
3. La spesa annuale complessiva relativa al funzionamento del Consiglio regionale costituisce una spesa corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e presenta carattere di obbligatorietà. A tal fine, al bilancio del Consiglio Regionale è allegato l'elenco analitico dei capitoli contenenti spese aventi natura obbligatoria con l'indicazione del relativo stanziamento annuale.
4. Per consentire il normale funzionamento del Consiglio regionale, la competente struttura della Giunta regionale provvede all'impegno contabile dello stanziamento destinato al finanziamento del fabbisogno del Consiglio regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge che approva il bilancio della Regione.
5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio

finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

6. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto del Consiglio regionale sono redatti ed approvati secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal regolamento interno di contabilità.

Art. 3 ter

(Determinazione del fabbisogno)

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell'andamento dell'entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell'ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dai documenti di programmazione economica e finanziaria regionale.

Art. 3 quater

(Programmazione)

1. In attuazione dell'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ivi sanciti, il Consiglio regionale attua la programmazione attraverso il "Programma Operativo" annuale e triennale.
2. Ai fini di cui al comma 1, in ogni esercizio annuale, l'Ufficio di Presidenza, dopo l'approvazione con legge del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, approva il "Programma operativo", riferito alla medesima durata del bilancio, nel quale sono individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, quali risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici gestionali precedentemente approvati dall'Ufficio di Presidenza.

3. Con l'approvazione del Programma Operativo, che include anche il Piano della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e della L.R. 6/2011, sono assegnati ai singoli dirigenti della tecnostruttura del Consiglio gli obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie strumentali necessarie alla loro realizzazione.

4. Il "Programma Operativo", a seguito dell'approvazione da parte dall'Ufficio di Presidenza, acquisisce carattere autorizzatorio al sostenimento delle spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali o pluriennali; rappresenta utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale anche ai fini della valutazione della performance individuale e organizzativa, che tiene conto anche dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto alle funzioni del Consiglio regionale.

5. Durante l'esercizio, il "Programma Operativo" può essere oggetto di modifiche e integrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 3 quinquies

(Macroaggregati di spesa inerenti le attività del Consiglio regionale)

1. Le attività svolte dal Consiglio regionale e dai suoi organi istituzionali sono riconducibili ai seguenti macroaggregati di spesa, nel rispetto dei limiti dettati nell'ambito della finanza pubblica vigenti per tempo e degli stanziamenti di bilancio:
 - a) spese per trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti la Giunta regionale, trattamento di missione dei Consiglieri regionali;
 - b) spese per assegni vitalizi corrisposti agli ex Consiglieri regionali;
 - c) fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
 - d) spese per trattamento economico principale ed accessorio del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;
 - e) spese per missioni, trasferte e per formazione del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale;
 - f) spese per contributi di funzionamento e spese per il personale dei Gruppi consiliari;
 - g) spese di funzionamento del Co.Re.Com. Abruzzo, del Difensore Civico Regionale,

del Collegio per le garanzie statutarie, della Commissione per le pari opportunità, del CAL, del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale;

- h) spese di funzionamento inerenti gli ulteriori organi istituiti presso il Consiglio regionale;
 - i) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, spese economali;
 - j) spese per acquisizione di arredi;
 - k) spese per acquisizione di hardware e software;
 - l) spese inerenti la gestione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio in uso al Consiglio regionale;
 - m) spese per attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione, per attività editoriale, spese per biblioteca;
 - n) spese per attività comunicazionale;
 - o) spese per l'attività di rappresentanza e prossimità del Consiglio regionale al cittadino;
 - p) spese derivanti dalla partecipazione agli organismi rappresentativi interregionali, nazionali ed europei e dalla collaborazione con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunità abruzzese;
 - q) spese inerenti ulteriori attività individuate e programmate dall'Ufficio di Presidenza, che trovano copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale che per le stesse assume carattere autorizzatorio.
2. Gli stanziamenti di bilancio delle spese correnti e di investimento di cui al comma 1 sono sorretti da leggi regionali, da regolamenti regionali o da deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza."

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale è adeguato ai criteri e principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed alla presente legge.

Art. 6 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) Titolo IV ed articoli 45 e 46 in esso contenuti della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
 - b) articolo 65 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 7

(Vincolo di destinazione del Fondo Sociale regionale)

1. Le risorse del Fondo Sociale regionale sono vincolate all'attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione per le politiche sociali vigenti per tempo.
2. Nell'ambito dell'inderogabile vincolo di cui al comma 1, le risorse devono essere destinate, con priorità, alla remunerazione dei servizi resi in favore dei cittadini aventi diritto dalle organizzazioni affidatarie dei medesimi, in forza di contratti, convenzioni e atti equivalenti.

Art. 8

(Disposizioni in materia di Aziende per il Diritto agli Studi Universitari)

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - "b) due rappresentanti dell'università di cui uno designato dagli studenti;
 - c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa."
2. Al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 91/1994 le parole "dura in carica quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha durata pari a quella della Legislatura".
3. Le economie relative agli interventi di cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41, risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono finalizzate al finanziamento del servizio di ristorazione

gestito dall' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila.

4. Al fine di garantire l'erogazione del servizio di cui al comma 3 senza soluzione di continuità, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata a prorogare il contratto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di quattro mesi ed in ogni caso fino alla conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica da esperire nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
5. Nel periodo di proroga di cui al comma 4 del presente articolo, i servizi offerti dovranno essere i medesimi di quelli contenuti nel capitolato vigente.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzabili dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila fino ad esaurimento delle stesse senza limiti temporali.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE

Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29
DICEMBRE 2014, n. 48

"Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81
Norme sulla contabilità regionale.

Art. 65

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

[Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita la propria autonomia funzionale e contabile nei limiti degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio. Gli adempimenti per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, per la gestione di esso e per la rendicontazione sono disciplinati con la L.R. 1° marzo 1974, n. 8.

Entro il 30 settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del Consiglio regionale, ripartiti in capitoli ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla Presidenza della Giunta regionale per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno successivo.

Le somme stanziare in tali capitoli sono messe globalmente a disposizione del presidente del Consiglio regionale presso la tesoreria della Regione, mediante titoli di spesa a lui intestati, e sono utilizzati con ordini tratti sulla tesoreria stessa.

Il saldo finanziario eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio è riportato nel bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo ed è trasferito nel bilancio di previsione della Regione relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione dell'assestamento di cui al precedente art. 42.

I risultati del conto consuntivo del Consiglio regionale sono trasmessi alla presidenza della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno e sono inclusi nel rendiconto generale della Regione previsto dal successivo art. 67.

L'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, prevista nei precedenti commi, non esclude la responsabilità degli agenti contabili addetti alla gestione del bilancio consiliare, giusta l'ordinamento dello Stato e in relazione all'art. 103, secondo comma, della Costituzione.]

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91
Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) il presidente;
 - b) due rappresentanti dell'università di cui uno designato dagli studenti;**
 - c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.**
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e **ha durata pari a quella della Legislatura**. I componenti possono essere confermati per una sola volta.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di Governo degli Atenei.
4. In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'ente o dall'organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
5. La ricomposizione del Consiglio di amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all'art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

TITOLO IV

Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio

[Art. 45

(Risorse e procedure)

1. Il Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge 6

- dicembre 1973, n. 853, così come ribadito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 76/2000, è dotato di autonomia finanziaria e contabile.
2. Il Consiglio, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, disciplina le procedure e le modalità di gestione del proprio bilancio, mediante apposito regolamento interno.
 3. Il complessivo fabbisogno del Consiglio regionale è inserito quale spesa obbligatoria nel bilancio regionale in apposita Unità Previsionale di Base ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 76/2000 senza suddivisione in capitoli.
 4. L'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16 della legge di bilancio per l'esercizio 2004, a termini dell'art. 18 della L.R. n. 3/2002, è integrato con il Cap. 11102 della F.O. 01.01.005.

Art. 46

(Bilancio e rendiconto)

1. Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.
2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.
3. Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.]

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il testo dell'articolo 20 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20

(L'autorganizzazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere),

vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Interventi in favore della popolazione studentesca)

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, di seguito denominata "Azienda", che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all'Università degli Studi di L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.
2. L'Azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con l'Università degli Studi di L'Aquila.
3. Sono ammissibili anche interventi di adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano finalizzati a facilitare la residenzialità e l'aggregazione sociale degli studenti universitari.
4. La Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalità della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite all'Azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale. Al termine di ciascun anno solare, l'Azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni singolo intervento provvede, altresì, all'invio della rendicontazione finale, sottoscritta dal

collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

ATTO DI PROMULGAZIONE

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/3 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 49
Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio)

Art. 1

(Modifiche all'art. 14 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole "La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale,".
2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è sostituita dalla seguente:

"a) le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;"

3. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è abrogata.
4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente:
"4 bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5."

Art. 2

(Modifiche all'art. 15 della L.R. 28/2011)

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente:
"2. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale."

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento regionale di cui all'art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i termini di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), come da ultimo modificati dall'art. 1 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 36 "Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)".

Art. 4

(Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) come modificato dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2015".

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011)

1. All'art. 21 della L.R. 28/2011, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5 ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).
5 quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo.
5 quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107."

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29
DICEMBRE 2014, n. 49

"Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web

"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Art. 11
(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni

altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il **31 dicembre 2015**.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 14

(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'art. 7, comma 2.
3. **Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale**, i criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti ai sensi del presente capo.
4. I criteri di cui al comma 3 individuano in generale:
 - a) **le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5;**
 - b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;
 - c) [la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;]
 - d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;
 - e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;
 - f) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della

tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

- g) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.

5. Fino all'emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio.

Art. 15

(Contributi e spese di istruttoria)

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio.
2. **I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.**
3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.
4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni regionali, sono rimosse dalla Regione.

5. Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16 sono rimosse:

- a) per una quota del 90% dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;
- b) per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici provinciali.

6. Le Province che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione illustrativa sintetica sull'attività svolta, secondo le modalità e le indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.

7. Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate regionali di cui al comma 2 dell'art. 15, quantificate presuntivamente per l'anno 2011 in € 100.000,00, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nell'ambito della UPB 03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".
2. Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico" con uno stanziamento previsto per l'anno 2011 pari ad € 100.000,00.

3. Gli stanziamenti di cui al capitolo di entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
4. Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.
- 4-bis. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.
- 4-ter. In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, cessano i trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R. 72/1998
5. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti modalità:
- a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;
 - b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304 di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).
- 5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.**
- 5-ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli**

studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo.

5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Differimento applicazione di disposizioni normative)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è differita al 31 dicembre 2014.

Art. 4

(Reviviscenza di norme abrogate)

1. Fino alla data del 31 dicembre 2014, rivive la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64).

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**ATTO DI PROMULGAZIONE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/6 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 50
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)

Art. 1

(Modifiche all'art. 30 della L.R. 3/2014)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti."

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE

Luciano D'Alfonso

TESTO

DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE
4 GENNAIO 2014, N. 3

"Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29
DICEMBRE 2014, n. 50

"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3
Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

Art. 30

(Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.
2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.
4. Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006 nell'ambito della pianificazione di bacino.
5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione del dirigente di cui all'articolo 7, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità competenti.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.
7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine il dirigente di cui all'articolo 7 può impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

7-bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di

pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 15/7 del 16.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 51
Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 143/1997)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 ter, al comma 5 dell'articolo 15 quinquies, al comma 2 dell'articolo 15 sexies, al comma 1 dell'articolo 15 septies, al comma 1 dell'articolo 15 opties della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino

territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) dopo le parole "di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008", ovunque compaiano, sono aggiunte le parole "nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)).".

Art. 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. L'articolo 1 della presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella L.R. 143/1997.

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 35/2014)

1. Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituito con il seguente comma:
 "9. I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 8 della L.R. 10 gennaio

2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato".

2. Dopo il comma 10 dell'art. 31 della L.R. 35/2014 è inserito il seguente comma:
"10 bis All'elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37, L.R. 25.3.2002, n. 3) allegato al bilancio di previsione corrente è inserito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, articolo 1, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato", per un importo in termini di competenza pari a Euro 250.000,00".

Art. 4

(Interventi per le emergenze di viabilità regionale)

1. La Regione interviene finanziariamente a supporto delle emergenze per la viabilità affrontate dalle Province a seguito di precipitazioni nevose.
2. La Giunta regionale definisce i criteri di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.
3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2014 in Euro 100.000,00, trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171401, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per emergenze nella viabilità conseguenti a precipitazioni nevose".

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 8/2014)

1. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE

Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29
DICEMBRE 2014, n. 51

"Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono

riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143
Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 15-ter
(Unioni Montane)

1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni

montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.
3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.
5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 **nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).**
6. L'Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.

7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.
8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

Art. 15-quinquies

(Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane)

1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.
2. La soppressione della Comunità Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.
3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.
4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunità Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 **nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di**

stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.
7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure.
8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.
9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Art. 15-sexies

(Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse)

1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni

Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

- a) del numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;
 - b) della popolazione dell'Unione;
 - c) del numero di Comuni dell'Unione;
 - d) della densità abitativa del territorio dell'Unione.
2. La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per tre anni risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 **nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).**
3. La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15-septies

(Agevolazioni in materia di patto di stabilità)

1. Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 **nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la**

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilità operate dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di stabilità.

Art. 15-octies

(Disposizioni finali)

1. Il personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 **nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui all'articolo 15-quater, comma 7 e all'articolo 15-quinquies, comma 7, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti, aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel**

rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.

LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 2014, N. 35
Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 31

(Disposizioni urgenti: modifiche alle leggi regionali 7/2014, 8/2014 e 17/2014; interventi per il complesso immobiliare "Ex Cofa" e per la Convenzione con il Corpo forestale dello Stato)

1. La "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", di cui all'"Allegato 2" dell'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", è sostituita dalla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" di cui all'"Allegato 2" della presente legge."
2. Al fine di consentire l'erogazione di indennità pregresse al personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 rimaste non corrisposte, la Giunta regionale è autorizzata, se dovuta, a disporre la relativa erogazione mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.005 - 11215, denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale", iscritto sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, nei limiti dell'importo massimo di Euro 185.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli strumenti urbanistici della Città di Pescara vigenti, a predisporre interventi urgenti per la valorizzazione degli spazi del complesso immobiliare "Ex Cofa" di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo, attraverso la demolizione dei manufatti decadenti nel rispetto delle procedure di legge. Per la finalità è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 930.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
4. Per l'esercizio finanziario 2014, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate per l'importo di Euro 930.000,00 al finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria urgente di cui al comma 3.
5. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.02.012 - 152108, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico" è ridotto di Euro 930.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12101, denominato "Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali" è incrementato di Euro 930.000,00.
6. L'art. 6 della L.R. 17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7) è abrogato.
7. L'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è abrogato.
8. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.
9. **I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale**

dello Stato di cui all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato".

10. Agli oneri derivanti dal comma 9, valutati in euro 250.000,00, si provvede introducendo le seguenti modifiche per competenza e cassa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

- a) UPB 07.01.002 Cap. 111417.1 "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato" - in aumento € 250.000,00;
- b) UPB 01.01.002 Cap. 11623 dell'entrata denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" - in aumento € 50.000,00;
- c) UPB 03.04.001 Cap. 31102 dell'entrata denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico forestale" - in aumento € 50.000,00;
- d) UPB 07.01.002 Cap. 111404 "Interventi per la raccolta e la commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - in diminuzione € 70.000,00;
- e) UPB 07.01.002 Cap. 291419 "Interventi per la protezione della flora L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche" - in diminuzione € 20.000,00;
- f) UPB 07.02.009 Cap. 102419 "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie della Regione Abruzzo" - in diminuzione € 60.000,00.

10-bis All'elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37, L.R. 25.3.2002, n. 3) allegato al bilancio di previsione corrente è inserito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, articolo 1, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato", per un importo

in termini di competenza pari a Euro 250.000,00.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 27

(Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10)

1. Al comma 6 dell'art. 20 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" le parole: "ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007" sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'art. 21 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 le parole: "ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007" sono soppresse;
3. Il comma 6 dell'art. 21 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10, è abrogato.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Abruzzo secondo le modalità definite da apposita Convenzione tra le suddette amministrazioni.
2. La Convenzione specifica i campi di applicazione, le mansioni ed i compiti che la Regione conferisce al Corpo Forestale dello Stato nonché gli oneri della stessa.

Segue allegato



BILANCIO DI PREVISIONE 2014						PROSPETTO "A"	
PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI							
TIT	CAT	DPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
TOTALI TITOLO I							
TOTALI TITOLO II							
03	02	001	32109	1	CANONE AGGIUNTIVO ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - L.R. 22.10.2013, N. 38.	50.000,00	
03	05	002	35001	1	ENTRATE DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRIBUTI PROPRI (L.R. 4.1.1972, N.1, L.R. 17.4.1974, N.10, L.14.6.1990, N.158).	1.500.000,00	
03	05	001	35018	1	ENTRATE DERIVANTI DA CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI TERRENI DEMANIALI E DI ACQUE PUBBLICHE (T.U. 523/1904)	200.000,00	
03	05	001	35026	1	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	-	1.280.000,00
03	05	002	35045	1	ENTRATE RELATIVE AL GETTITO DERIVANTE DALLA LOTTA ALL'EVASIONE EX ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 68/2011.	3.540.000,00	
TOTALI TITOLO III						5.290.000,00	1.280.000,00
TOTALI TITOLO IV							
TOTALI TITOLO V							
TOTALI TITOLO VI							
TOTALE COMPLESSIVO						5.290.000,00	1.280.000,00



[Handwritten signature]



PROSPETTO DI VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	01	007	11441	1	1 SPESE PER FITTO IMMOBILI	30.262,52	
02	01	007	11459	1	1 SPESE PER CONTRAZIONE MUTUI E PRESTITI, SPESE PER ATTRIBUZIONE E AGGIORNAMENTO RATING E PER ATTI DI CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE	1.880.000,00	
11	01	003	22442	1	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.12.3.1999, N. 68 - L.R. 18.4.2001, N.14 -	6.000,00	
12	01	001	81545	1	INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI ED EMODERIVATI - QUOTA INTEGRATIVA CON RISORSE REGIONALI. L.R. 18.12.2005, N. 31 -	300.000,00	
05	01	002	151481	1	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELLE CONCESSIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI DEMANIALI E DI ACQUE PUBBLICHE - T.U. N. 523/1906	200.000,00	
06	01	007	171401	1	INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLE PROVINCE PER EMERGENZE NELLA VIABILITA' CONSEGUENTI A PRECIPITAZIONI NEVOSE	100.000,00	
02	01	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESCLUSIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.8.2006, N.29, ART.70.	3.500.000,00	
16	01	002	311730	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI, ANTICIPAZIONI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE ED ONERI DI PREAMMORTAMENTO.		1.350.000,00
TOTALI TITOLO I						6.016.262,52	1.350.000,00
12	02	002	82323	1	ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEI MUTUI DESTINATI AD EDILIZIA SANITARIA (QUOTA 5% A CARICO DELLA REGIONE) - ART. 20 L. 11.03.1988, N. 67 - ACCORDO DI PROGRAMMA	193.737,48	
TOTALI TITOLO II						193.737,48	
16	03	002	313100	1	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO E PER L'ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONI.		850.000,00
TOTALI TITOLO III							850.000,00
TOTALI TITOLO IV							
TOTALE COMPLESSIVO						6.210.000,00	2.200.000,00



Handwritten mark resembling a stylized '2' or a signature.



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIBILICOLO DELLE VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA

ENTRATE		SPESE	
	Variazioni in +	Variazioni in -	Saldo variazioni
TITOLO I	Entrate tributarie	-	-
TITOLO II	Entrate da trasferimenti e contributi correnti	-	-
TITOLO III	Entrate extratributarie	5.290.000,00	4.010.000,00
Totale variazioni Entrate correnti		5.290.000,00	4.010.000,00
TITOLO IV	Entrate da alienazione di beni e da trasferimenti in capitale	-	-
TITOLO V	Accessione di prestiti	-	-
Totale variazioni Entrate per investimenti		-	-
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		5.290.000,00	4.010.000,00
TITOLO VI	Partite di giro	-	-
TOTALE VARIANZI ENTRATE		5.290.000,00	4.010.000,00
TITOLO I	Spese correnti	6.016.262,52	4.666.202,52
TITOLO III	Spese per rimborsamenti	-	850.000,00
Totale variazioni Spese correnti		6.016.262,52	5.516.202,52
Avanzo economico		-	193.737,48
TITOLO II	Spese per investimenti	193.737,48	193.737,48
Totale Variazioni Spese per investimenti		193.737,48	193.737,48
TOTALE EMENDAMENTO DELLA SPESA		6.210.000,00	4.010.000,00
TITOLO IV	Partite di giro	-	-
EMENDAMENTO COMPLESSIVO SPESA		6.210.000,00	4.010.000,00

SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE CORRENTI	4.010.000,00
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE SPESA CORRENTI	3.816.262,52
AVANZO ECONOMICO	193.737,48
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE	4.010.000,00
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE SPESA	4.010.000,00
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	-

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 3 fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, li 20/12/2014

IL RESPONSABILE
UFFICIO SEGRETARIA CONSIGLIO

Valerio Tardito



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it